

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3099 del 2014, proposto da:

N.D., rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Terracciano, presso il cui studio domicilia in Napoli, viale Gramsci, 19;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

P.M., S.R. e V.D. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento del Questore di Napoli Cat. B.1.A/Gab-Seg. Funz. del 7 marzo 2014, conosciuto (dall'odierna ricorrente) il successivo giorno 17 dello stesso mese, nella parte in cui, disponendo il trasferimento del vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dott. P.M. presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli quale vice dirigente con decorrenza dal 10 marzo 2014, sostituisce la (detta odierna ricorrente) dott. ssa D.N. nel ruolo di vice dirigente;

b) del provvedimento a firma del primo dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli del 17 marzo 2014, conosciuto dalla ricorrente in pari data, con cui si disponeva che il vice dirigente Marino assumesse la responsabilità della 2^a sezione armi-esplosivi, nonché della nota scritta a margine del provvedimento medesimo con la quale veniva chiesto alla dott.ssa D.N., ripetuta odierna ricorrente, di abbandonare il locale destinato al nuovo funzionario con qualifica di vice dirigente;

c) del provvedimento Cat. B.1.A/Gab-Seg. Funz. del 2 maggio 2014 con cui il Questore disponeva, con decorrenza 5 maggio 2014, il trasferimento della dott.ssa D.N. dalla Divisione Amministrativa e Sociale all'Ufficio Tecnico Logistico e, contestualmente, il trasferimento della dott.ssa S.R. dalla Squadra Mobile alla Divisione Amministrativa e Sociale;

d) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;

e per l'accertamento

del suo diritto ad essere reinserita nel ruolo di vice - dirigente con le relative mansioni, quali espletate, sino alla data del 10 marzo 2014, presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale;

nonché per il risarcimento

di tutti i danni subiti e subendi per effetto dei provvedimenti quale innanzi impugnati, con riserva di quantificazione in corso di causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso iscritto al n. 3099/2014 D.N. esponeva di aver conseguito, a seguito superamento di concorso per Commissari della Polizia di Stato nel gennaio del 2001, in data 15.03.2001 la qualifica di Commissario Capo, di essere stata trasferita alla Questura di Napoli dal 20.01.2007, di essere stata assegnata quale vice Dirigente prima presso il Commissariato della Polizia di Stato Vomero e poi dal 20.09.2013 con provvedimento questorile alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, e di aver assunto la responsabilità della I Sezione Passaporti, della II Sezione Antiesplosivi e della III Sezione Guardie Giurate con nota del 23.09.2013 prot. n. (...) del Primo Dirigente.

Impugnava pertanto la nota conosciuta il 17.03.2014 con cui il Questore di Napoli disponeva il trasferimento del controinteressato vice questore aggiunto P.M. presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, la nota conseguente con cui il Primo Dirigente le richiedeva di abbandonare il locale destinato al nuovo funzionario, cui veniva assegnata la responsabilità della II Sezione Armi-esplosivi, ed il provvedimento del 2 maggio 2014, adottato durante il periodo di malattia della ricorrente, con cui si disponeva il suo trasferimento presso l'Ufficio Tecnico Logistico così privandola della mansioni direttive precedentemente affidatele.

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione degli *artt. 3 e 97 Cost.*, violazione e falsa applicazione degli *artt. 1 e 3 della L. n. 241 del 1990*, violazione e falsa applicazione delle circolari del Ministero dell'Interno prot. n. 555/Pers/12207/5.V-3 del 20 dicembre 2006 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e prot. n. 333-A/9803.A.5 del 23.03.2007 della Direzione Centrale delle Risorse Umane-Ufficio I-Affari generali; eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifeste;

I provvedimenti impugnati non consentono in alcun modo di comprendere le ragioni che hanno determinato l'amministrazione ad attuare le scelte oggetto delle disposizioni ivi contenute.

Come puntualizzato dalla circolare n.555/pers./12207/5.V -3 del 20.12.2006 del Ministero dell'Interno, in seguito al parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato quanto alla richiesta del Dipartimento di Pubblica Sicurezza sull'applicabilità della normativa sul procedimento amministrativo ai trasferimenti interni dei dipendenti della Polizia di Stato, il dovere di motivazione non può essere derogato anche qualora comporti un semplice mutamento di funzione o di incarico. In linea generale il trasferimento ad altro incarico nello stesso ufficio o nell'ambito della stessa sede di servizio del personale della Polizia di Stato non può essere motivato solo con riferimento a generiche esigenze di servizio, ma occorre dare contezza in mondo puntuale delle

ragioni che lo hanno determinato, salvo che non sussistano esigenze di riservatezza. Tanto risulta riprodotto anche nella più recente circolare n. 333-A/9803.A.5 del 23.03.2007 della Direzione Centrale Risorse Umane. Ufficio I- Affari generali (cfr Cons. St. n. 7622/2009).

2) Violazione e falsa applicazione degli *artt. 4, 35 e 97 Cost.*, violazione e falsa applicazione dell' *art. 1 della L. n. 241 del 1990*; eccesso di potere per demansionamento e mobbing, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste;

L'amministrazione resistente ha arbitrariamente trasferito il controinteressato Marino presso la sede cui era adibita la ricorrente in qualità di vice Dirigente con conseguente suo demansionamento, ed allontanamento dall'ufficio, senza alcun preavviso, e senza precisare nulla sulle competenze a lei assegnate. Con l'assegnazione all'Ufficio Tecnico Logistico avvenuta in data 2.05.2014 le mansioni conferite alla ricorrente non rivestono più alcun carattere di responsabilità, di direzione e di coordinamento. Inoltre la ricorrente è stata immotivatamente ed ingiustamente trasferita presso un ufficio il cui vice dirigente ha un'anzianità di servizio inferiore a quella da lei posseduta. In seguito all'illegittimo demansionamento operato dall'amministrazione, la ricorrente non potrà più beneficiare del punteggio riconosciuto per lo svolgimento di attività dirigenziali, in base a quanto stabilito dalla circolare prot. n. 333-C/9030prot.U.0029945/2013 del 29.11.2013 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per le Risorse Umane- Servizio Dirigenti Direttivi e Ispettori con riferimento agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia per il triennio 2013/2015.

La fattispecie configura un'evidente ipotesi di dequalificazione professionale e demansionamento che non sono consentite nell'ordinamento giuridico, e cagionano un gravissimo danno alla ricorrente, anche ai fini dell'avanzamento di carriera. Difatti, sulla base della normativa nazionale, il lavoratore ha diritto ad essere adibito alle mansioni proprie della qualifica riconosciutagli ovvero di quella immediatamente superiore. Il combinato disposto di cui agli *artt. 4 e 35 Cost.* consente di ritenere l'attività lavorativa uno strumento imprescindibile di realizzazione della personalità del lavoratore. La facoltà del datore di lavoro di variare le mansioni affidate al prestatore di lavoro deve avvenire con la limitazione dell'equivalenza tra le stesse e quelle in precedenza espletate. Ne deriva pertanto un divieto di modificazione in peius delle funzioni attribuite. La ricorrente è stata difatti privata della possibilità di esercitare le funzioni di vice dirigente, di utilizzare il proprio ufficio, dato che presso l'Ufficio tecnico Logistico non svolge il ruolo di vice dirigente già assegnato ad altro funzionario, ma è sottoposta alla direzione di un funzionario con minore anzianità di servizio. La Questura di Napoli avrebbe potuto trasferire il controinteressato Marino in luogo della ricorrente presso una delle numerosi sedi dell'amministrazione ove il posto di vice dirigente era vacante, come risulta dalla nota del 6.03.2014 relativa alla situazione organica e alla programmazione delle attività di servizio del giorno. Non si comprende la ragione per cui l'amministrazione non abbia disposto il trasferimento del controinteressato presso una delle sedi disponibili, invece che della ricorrente.

Il demansionamento impugnato s'inserisce in un più ampio quadro di vessazioni atte a sminuire la dignità della ricorrente ed a svilirne l'immagine di fronte ai colleghi. Con il trasferimento impugnato, peraltro adottato in un periodo in cui la ricorrente era assente per motivi di salute, la Deo ha completamente perduto il riconoscimento del patrimonio di professionalità acquisito in anni di servizio operativo, poiché tale ultima assegnazione ha determinato lo svolgimento di compiti di rilevanza inferiore a quelli propri della qualifica di primo Dirigente, e quindi di comportamenti vessatori con lesione e delegittimazione dell'immagine all'interno e all'esterno della sede di lavoro, attacchi alla professionalità, ingiustificate offese alla dignità personale, tali da concretare un'ipotesi di mobbing. Il Marino presso il Commissariato di Ponticelli rivestiva la qualifica di Dirigente e, come evincesi dal comunicato del 13.01.2013 del S.i.l.p. , aveva avuto una nota di demerito a causa delle numerose problematiche, alcune di elevata gravità, che stavano destabilizzando la serenità e l'operatività dell'intero personale.

Alla ricorrente non è stata mossa alcuna nota di demerito per cui i provvedimenti impugnati comprovano la volontà dell'amministrazione di svilirne la personalità lavorativa e l'immagine professionale, onde emarginarla ed estrometterla dalla struttura organizzativa cui era preposta.

La ricorrente ha subito un evidente danno esistenziale, nonché un danno all'immagine per l'illegittimo demansionamento operato, per cui ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e morale patito.

Sulla base di tali motivi concludeva per l'accoglimento del ricorso e della connessa domanda di risarcimento dei danni con vittoria di spese processuali.

L'amministrazione si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto in particolare disconoscendo la natura vessatoria dei provvedimenti impugnati in ragione della rilevanza della Sezione Motorizzazione assegnata alla ricorrente anche per numero di dipendenti, della qualifica di vice questore aggiunto del controinteressato Marino, dell'assegnazione alla ricorrente di una stanza confacente al nuovo ruolo ricoperto, e della riconducibilità degli atti impugnati ad una più ampia serie di avvicendamenti che hanno interessato vari Uffici della Questura. Precisava inoltre che ai sensi del *D.Lgs. n. 334 del 2000* la direzione di un ufficio non riservato al personale appartenente al ruolo dei dirigenti è solo uno dei possibili compiti che un funzionario del ruolo direttivo può ricoprire nel corso della carriera alla stregua di quello di responsabile di sezione, e che quanto a motivazione e garanzie procedurali il passaggio da un ufficio ad un altro non costituisce un trasferimento in senso tecnico ma solo una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio. Opponeva inoltre la mancanza della prova del danno da demansionamento non potendo esso ravvisarsi in re ipsa sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione sentenza n. 7818 del 3.04.2014. Concludeva quindi per la reiezione del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.

Con ordinanza collegiale interlocutoria n.1104 del 13.02.2015 veniva disposta l'acquisizione di copia leggibile dell'ordine di servizio di assegnazione della ricorrente all'Ufficio tecnico Logistico in data 14.05.2013, e di documentati chiarimenti in ordine alle anzianità di ruolo della ricorrente e

della controinteressata V.D., e sulle ragioni per cui la qualifica di vice Dirigente a quest'ultima attribuita nell'ordine di servizio del 23.07.2013 sia restata in capo alla stessa anche dopo l'assegnazione della Deo al Servizio.

L'amministrazione ottemperava alla predetta pronuncia tramite deposito di documentazione in data 9.03.2015.

Alla pubblica udienza del 13.05.2015 il ricorso veniva introitato per la decisione.

2. La ricorrente, quale vice questore aggiunto in servizio presso la Questura di Napoli, già assegnataria con provvedimento questorile del 20.09.2013 della vice dirigenza della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, e di incarichi di responsabilità della I Sezione Passaporti, della II Sezione Antiesplosivi e della III Sezione Guardie Giurate (con nota del 23.09.2013 prot. n. (...) del Primo Dirigente), contesta per difetto di motivazione e per assunto demansionamento la legittimità dei provvedimenti del 7.03.2014 e del 17.03.2014 con cui veniva sostituita dal vice questore aggiunto P.M. nella vice dirigenza della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Napoli, e nella responsabilità della II Sezione Antiesplosivi, e del Prov. del 2 maggio 2014 con cui veniva trasferita all'Ufficio Tecnico Logistico.

Sostiene in particolare che i provvedimenti impugnati oltre che privi del necessario supporto motivazionale sarebbero illegittimi avendo determinato a suo carico un illegittimo demansionamento essendo stata privata del ruolo di "vice dirigente" poiché le mansioni del nuovo incarico conferitole sono prive del ruolo di responsabilità, direzione e coordinamento in precedenza assegnatole, e non potendo usufruire del punteggio relativo alle attività dirigenziali negli scrutini di merito comparativo per il triennio 2013/2015.

Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito si va ad esporre.

3. Sotto il profilo del censurato difetto di motivazione è da evidenziare che i provvedimenti oggetto di gravame costituiscono estrinsecazione del potere gestionale dell'amministrazione dell'interno avendo ad oggetto la ripartizione di incarichi nei confronti del personale e precisamente la movimentazione dei "direttivi" e sono stati esplicitamente motivati nella specie "nell'ottica di una riorganizzazione degli incarichi ed al fine di ottimizzare l'impegno delle risorse umane".

A ben vedere in materia di organizzazione degli uffici, specie per quanto concerne il settore della Pubblica Sicurezza, in cui la gestione del personale è connotata da ampi margini di discrezionalità, la valutazione delle esigenze organizzative e di servizio è di esclusiva competenza dell'amministrazione, il cui profilo di merito non appare sindacabile se non in presenza di situazioni di assoluta illogicità e irragionevolezza anche in considerazione della specificità istituzionale dei compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica assegnati alla Polizia di Stato.

Inoltre, il conferimento di incarichi connessi alla qualifica funzionale rivestita e l'avvicendamento negli stessi degli appartenenti alla Polizia di Stato, così come degli altri Corpi militarizzati, non necessita, secondo un consolidato indirizzo, di specifiche motivazioni stante la natura di ordini di servizio di detti provvedimenti e l'ampia discrezionalità attribuita in materia all'amministrazione.

Quanto alla riorganizzazione dei compiti assegnati occorre ricordare che la carriera, segnatamente in un Corpo militare o di polizia, si articola su plurime esperienze e non può ridursi, da parte del dipendente, all'esplicazione di un unico incarico o d'incarichi esclusivamente operativi oppure di quelli ritenuti maggiormente adeguati alle proprie inclinazioni.

E' pertanto da disattendere la tesi di parte ricorrente volta ad accreditare come ingiusta e penalizzante la scelta operata nei suoi confronti dall'amministrazione, non potendo escludersi che, dopo un congruo e lungo periodo di permanenza nei compiti assegnati (nella specie dal 23.09.2013 e sino al 7.03.2014), il dipendente a venga nuovamente considerato ai fini del conferimento di un incarico operativo, in ossequio ad un sistema di avvicendamenti che rientrano nei meccanismi ordinari propri del governo del personale di qualsiasi organizzazione militarizzata e quindi anche della Polizia di Stato. Si osserva al riguardo che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, i provvedimenti di trasferimento d'autorità del personale militare, come nel caso che occupa, si inquadrano nel genus degli ordini e costituiscono espressioni di ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle forze armate, e come tali restano sottratti alla disciplina generale delle *L. n. 241 del 1990*, sul procedimento amministrativo, con la conseguenza che essi non abbisognano di specifica motivazione (cfr., tra le tante, C. S., Sez. IV, 22 febbraio 2006 n. 807 e 27 ottobre 2005, n. 6048; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30 maggio 2007 n. 5816 e 1 gennaio 2006 n. 10; Sez. VII, 23 febbraio 2006 n. 2289 e 1 giugno 2005 n. 7393; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 13 dicembre 2005 n. 13556; T.A.R. Trentino Alto Adige-Bolzano, 2 novembre 2005 n. 365).

In sostanza, i provvedimenti di cui trattasi attengono a semplici modalità di svolgimento del servizio sul territorio, per cui non ha rilievo l'interesse di fatto del dipendente a prestare servizio in un reparto o in un altro (C.d.S., Sez. IV, 6 marzo 2006 n. 112 e 20 marzo 2001 n. 1677; T.a.r. Napoli, Sez. VI, 15 giugno 2007 n. 6187; T.a.r.Catania, Sez. III, 29 dicembre 2003 n. 2127).

Nell'ambito dell'ordinamento della Polizia di Stato, alle autorità sovraordinate, infatti, compete il potere di organizzare gli uffici secondo i moduli dell'attività amministrativa discrezionale. Tale discrezionalità, avendo come obiettivo e limite il corretto funzionamento degli uffici tale da garantire l'efficacia ed il buon andamento dell'Amministrazione (*art. 97 Cost.*) è particolarmente ampia e sindacabile ad opera del G.A. negli stretti limiti di un controllo della ragionevolezza dei parametri utilizzati e della coerenza dell'operazione ermeneutica condotta (C.d.S. sez. III n. 6140 del 22.11.2011; C.d.S., sez. VI, n. 2967 del 5.06.2007 e n. 777 del 13.02.2009). Ebbene, nel caso di specie, non appare sussistente alcuna irragionevolezza o travisamento nei provvedimenti impugnati che, avendo ad oggetto la riorganizzazione di più uffici, correttamente, assumono a proprio presupposto l'ordinario avvicendamento negli incarichi e nei compiti istituzionalmente demandati al personale di appartenenza.

4. Quanto alla prospettata censura di illegittimità dei provvedimenti impugnati per ingiusto "demansionamento" operato rispetto alle funzioni di vice dirigente in precedenza assegnate alla

ricorrente occorre tener presente che, ai sensi del *D.Lgs. n. 334 del 2000* recante riordino dei ruoli del

del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, la qualifica di vice questore aggiunto cui appartiene la ricorrente rientra nel ruolo dei Commissari, mentre il ruolo dei dirigenti è suddiviso in primo dirigente, dirigente superiore, e dirigente generale di pubblica sicurezza. I vice questori aggiunti possono accedere al ruolo di Primo Dirigente sulla base di concorso interno oppure per scrutinio basato su merito comparativo.

4.1 In particolare l'art. 2, comma 2, del *D.Lgs. 2000, n. 334* (che ha sostituito l' *art. 33 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335*), prevede che i commissari capo e i vice questori aggiunti svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; essi esercitano le funzioni di cui al comma 1 (compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonché, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di Pubblica Sicurezza) partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.

Inoltre la disciplina normativa del personale della Polizia di Stato prevede espressamente che le funzioni superiori possano essere occasionalmente svolte da dipendenti con qualifica inferiore (*art. 7 del D.P.R. n. 782 del 1985*), sicchè la sostituzione del superiore gerarchico rientra, dunque, negli ordinari compiti della qualifica di appartenenza e non può, dunque, essere accreditata come svolgimento, extra ordinem, di mansioni superiori, stante la particolare contiguità alla funzione dirigenziale, al cui esercizio concorrono anche i funzionari di livello meno elevato, senza però esserne titolari.

Di qui consegue innanzitutto l'inesistenza nell'ambito del ruolo dei Dirigenti di una qualifica di vice dirigente legislativamente riconosciuta che nella specie corrisponde a mansioni conferite dall'amministrazione intimata e legittimate ai sensi del cit. art. 2 comma 2 nell'ambito dell'attività di partecipazione dell'attività dei dirigenti e/o di supplenza per il caso di assenza o impedimento di questi ultimi.

In tal senso depone difatti il *Prov. del 20 settembre 2013* di assegnazione alla ricorrente, quale vice Questore aggiunto, dell'incarico di vice Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale motivato per una più funzionale distribuzione degli incarichi tra i funzionari direttivi in forza alla Questura di Napoli.

Allo stesso modo la nota del 23.09.2013 con cui alla ricorrente è stata assegnata la responsabilità della I Sezione Passaporti è stata motivata dalla perdurata assenza del funzionario responsabile.

Analogamente gli incarichi di membro supplente della Commissione tecnica esplosivi, della Commissione uso gas tossici, di cui alle note del 27.09.2013 sono stati motivati per l'assegnazione

ad altro ufficio del vice questo aggiunto Rosa Angelo, così come con decreto del Prefetto del 7.10.2013 sono state attribuite alla ricorrente funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Questore per la composizione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Di qui è evidente che l'assegnazione alla ricorrente delle funzioni di vice dirigente, lungi dal costituire il riconoscimento in via di fatto di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, costituiva estrinsecazione del più generale potere organizzativo dell'amministrazione dell'interno legittimato dalla normativa di settore che, come si è innanzi chiarito, la autorizza ad avvalersi del personale appartenente alla qualifica di vice questore aggiunto per coadiuvare, sostituire o supplire il personale appartenente al ruolo dirigenziale .

In tal senso l'utilizzazione della menzione "vice dirigente" nei provvedimenti impugnati, in forza dell'art. 1, comma 01 del D.P.R. 5 ottobre 2000, n. 334 recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia, indica ed abbraccia sia i Commissari, sia i dirigenti della Polizia.

5. Non necessariamente, quindi, al vice questore aggiunto cui sia stata assegnata la vice dirigenza di una Divisione compete il mantenimento in via di stabilità e permanentemente delle funzioni vice dirigenziali, ma è sufficiente che gli sia assegnato "un ufficio o un reparto" non riservato ai dirigenti o che, in alternativa, svolga funzioni di indirizzo o coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato corrispondente alle mansioni incluse nella sua qualifica. Ed è quanto avvenuto nella specie ove in seguito alla revoca dell'incarico temporaneo, della durata di alcuni mesi, di vice dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e sociale alla ricorrente è stato assegnato un incarico corrispondente a mansioni rientranti nella sua qualifica e precisamente, con il Provv. del 2 maggio 2014, la responsabilità dell'Ufficio Tecnico Logistico che, come chiarito in atti nella relazione del 7.06.2014, risultava priva del funzionario direttivo preposto alla Motorizzazione, poiché assente per maternità.

Nessun demansionamento è dunque all'evidenza rinvenibile negli atti gravati, posto che a norma di legge il vice questore aggiunto partecipa alle attività degli appartenenti al ruolo dei Dirigenti.

5.1 Peraltro, l'esigenza di salvaguardare i principi fondamentali dell'azione amministrativa ha indotto la giurisprudenza a ritenere che lo stato giuridico dei pubblici dipendenti possa desumersi solo sulla scorta del dato formale, desumibile dagli atti di nomina e/o promozione, a nulla rilevando il dato sostanziale, né le mansioni effettivamente in concreto svolte (ex plurimis C.d.S., sez. IV, 14.4.2006, n. 2141; C.d.S., sez. VI, 10.11.1981, n. 688).

Nemmeno può configurarsi alcun diritto dei dipendenti ad essere preposti ad una posizione organizzativa anche qualora l'abbiano già ricoperta in virtù di un precedente incarico, posta la natura temporanea e fiduciaria dell'incarico stesso e gli indubbi margini di discrezionalità valutativa riconosciuti al titolare del potere di conferimento, rinnovo e revoca di tali funzioni. La mancata conferma di un incarico di posizione organizzativa non dà origine a demansionamento, considerato che tali incarichi vengono conferiti a tempo determinato, non presuppongono l'espletamento di procedure comparative e valutative del merito e della maggiore anzianità degli

aspiranti, possono essere revocati anticipatamente, e alla scadenza dell'incarico il dipendente - che comunque resta inquadrato nella categoria di appartenenza - viene restituito alle funzioni del relativo profilo di appartenenza. In assenza di una procedura selettiva o comparativa per l'attribuzione dell'incarico di vice dirigente ambito dalla ricorrente, che dia rilievo ai requisiti soggettivi costituiti da eventuali titoli posseduti, maggiore anzianità o specifica esperienza nel settore, nessun rilievo giuridico può quindi attribuirsi alla omessa specificazione da parte dell'amministrazione della scelta tra i soggetti destinatari di determinati incarichi. Ciò specie tenuto conto che proprio grazie alla ordinaria rotazione e/o avvicendamento degli incarichi temporanei conferiti dall'amministrazione a tutto il personale di pari qualifica è consentito maturare quella specifica esperienza e professionalità nei veri settori valutabile in sede di scrutinio per l'accesso al ruolo o alla qualifica superiore.

6. Sotto altro profilo del tutto indimostrata è restata la censura con cui la ricorrente ha dedotto che la revoca dell'incarico di vice dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale l'avrebbe pregiudicata nella valutazione del punteggio da attribuirle in sede di scrutinio per merito comparativo come da circolare del Ministero dell'Interno del 29.11.2013. Parte ricorrente ha al riguardo dedotto che nella predetta circolare, con riferimento alla categoria II relativa alla compilazione delle schede di valutazione dell'attività dirigenziale, è prevista l'assegnazione di un totale fino a quattro punti per particolari incarichi e servizi svolti. In senso contrario è da evidenziare che da detti incarichi sono esclusi quelli che, come nella specie, siano diretta conseguenza delle specifiche funzioni svolte presso l'ufficio di appartenenza in base a fonti normative o regolamentari o che siano derivati da provvedimenti di natura organizzativa. In tal senso depone peraltro la nota prot. n. (...) con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nel fornire chiarimenti sulle annotazioni nello stato matricolare che hanno rilevanza sullo stato giuridico, sulla carriera e sul trattamento economico del personale, esclude la rilevanza matricolare delle supplenze "ope legis" ai sensi dell' *art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 782 del 1985*, e per gli incarichi di supplenza "a scavalco" di durata superiore a quindi giorni li include tra quelli iscrivibili solo ove attribuiti per uffici diversi da quello di appartenenza. Peraltro sul punto la ricorrente non ha dimostrato che l'incarico di vice dirigente temporaneamente ricoperto quale Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale sia stato effettivamente annotato effettivamente nel proprio stato matricolare, sì da potersene avvalere in sede di scrutinio per merito comparativo, sicchè anche sotto tale profilo la pretesa è restata destituita di giuridico fondamento.

Dalle argomentazioni di cui sopra consegue la reiezione del ricorso e della connessa domanda di risarcimento del danno da mobbing poiché infondata essendosi esclusa la configurabilità del prospettato demansionamento, né potendo ravvisarsi negli atti impugnati alcun intento volto artatamente a dequalificare e/o svilire l'immagine professionale della ricorrente.

Quanto alle spese ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione in ragione della peculiarità e della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Maiello, Presidente FF

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Anna Corrado, Primo Referendario